



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna - Direzione Generale

Ufficio 5° - Ambito Territoriale per la Provincia di Cagliari

Ufficio 6° - Ambito Territoriale per la Provincia di Sassari

Dirigente – Dr. Sergio Repetto

DALL'INTEGRAZIONE ALL'INCLUSIONE


Come rispondere ai bisogni educativi speciali



Aspetti organizzativi/gestionali Dir.Min.27.12.12, Circ.Min.8/13




ANALISI



ARGOMENTI

1. Normativa
2. Soggetti
3. Azioni
4. Portale



OSSERVAZIONI

1. merito, problemi
2. certificazione, tutela
3. scuole, territorio
4. aree, utilità



NORMATIVA



MERITO

• **Visibilità**



**ASPETTI
PROBLEMATICI**



- **Fretta del Politico**
- **Sistema delle Fonti**
- **Necessità Riordino**



NORMATIVA


ASPETTI PROBLEMATICI

**SISTEMA DELLE
FONTI**

- **CRITERIO GERARCHICO**
(art.38.3 costituzione)
- **DIVIETO CODICE CIVILE**
(art.14 disp.preliminari)

**NECESSITA'
RIORDINO**

- **GIURIDICA**
(art.5.2 dpr 81/09)
- **ORGANIZZATIVA**
(formazione iniziale ed obbligatoria)
- **GESTIONALE**
(sostegno)



Normativa

- **Costituzione art.38.3** Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
- **Dpr 81/09 art.5.2** Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilita' sono costituite, di norma, con non piu' di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessita' di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola. L'istituzione delle predette classi deve in ogni caso far conseguire le economie previste nei tempi e nelle misure di cui all'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- **C.Civile disp.preliminari art.14** Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati .



SOGGETTI



H

- ch (vista)
- dh (udito)
- eh (psico-sensoriali)

BES
Bisogni Educativi Speciali

- disturbi specifici apprendimento
- disturbo attenzione ed iperattività
- funzionamento cognitivo limite

- svantaggio socio-economico,
linguistico, culturale



SOGGETTI



H (CH, DH, EH)

NORME

- l 104/92 (tutela ed organi)
- dpr 24.2.92 (soggetti)
- dpcm 185/06 (certificazione)

CERTIFICAZIONE

- collocazione scolastica
- patologia

TUTELA – ATTRIBUZIONE SOSTEGNO

- organico di diritto
- organico di fatto



SOGGETTI



DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

- disturbi specifici apprendimento
- disturbo attenzione ed iperattività
- funzionamento cognitivo limite

NORME

- l. 53/03
- l. 170/10
- dm 5669/11

CERTIFICAZIONE

Circ.min.8/13 *“fermo restando l’obbligo di presentazione delle certificazioni per l’esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di dsa è compito doveroso dei consigli di classe indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica.....”*

TUTELA

- l.104/92 SOSTEGNO ?
- l.170/10 ALTRE MISURE



SOGGETTI



ATTRIBUZIONE INSEGNANTE SOSTEGNO

I.104/92 ?

Art.19.I.111/11

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

- disturbi specifici apprendimento
- disturbo attenzione ed iperattività
- funzionamento cognitivo limite

Cm.8/13

Il Gli procederà ad un'analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell'anno appena trascorso e formulerà un'ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell'anno successivo. Il Piano sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR, per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di competenza, considerando anche gli Accordi di Programma in vigore o altre specifiche intese sull'integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali. A seguito di ciò, gli Uffici Scolastici regionali assegnano alle singole scuole globalmente le risorse di sostegno secondo quanto stabilito dall' art 19 comma 11 della Legge111/2011.

L'organico dei posti di sostegno e' determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che e' possibile istituire posti in deroga, allorché si renda necessario per assicurare la piena tutela dell'integrazione scolastica. L'organico di sostegno e' assegnato complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo costituite, tenendo conto della previsione del numero di alunni disabili...; la scuola provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno che dei docenti di classe.



SOGGETTI



ALTRE MISURE

• I.170/10

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

- disturbi specifici apprendimento
- disturbo attenzione ed iperattività
- funzionamento cognitivo limite

Art. 5.2

Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Miur, garantiscono:

- l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;*
- l'introduzione di strumenti compresi i mezzi **compensativi**, di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche...*
- per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.*

Art. 5.1

*Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti **dispensativi** nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.*



SOGGETTI



svantaggio socio-economico, linguistico, culturale

NORME

- Dir.Min.27.12.12
- Circ.Min.8/13

CERTIFICAZIONE

Circ.min.8/13 *“fermo restando l’obbligo di presentazione delle certificazioni per l’esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di dsa è compito doveroso dei consigli di classe indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica.....”*

TUTELA *Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. In questa nuova e più ampia ottica, il Piano Didattico Personalizzato non può più essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA...*




AZIONI

LIVELLO SCUOLA



- Glh \longrightarrow Gli (pai)
- pof
- valutazione grado inclusiv.

LIVELLO TERRITORIALE



- Cts
- Glip
- Cti



AZIONI LIVELLO SCUOLA

Art.15 L.104/92 “...i glh devono provvedere a tutte le attività inerenti l'integrazione degli alunni con difficoltà di apprendimento...”



Art.15 l.104/92

- dirigente scolastico
- docenti curricolari e di sostegno
- genitori
- operatori dei servizi
- studenti nella scuola secondaria di secondo grado
- inoltre, nel passaggio da un grado scolastico all'altro, il GLH può essere aperto alla rappresentanza dei docenti curricolari e di sostegno che hanno seguito l'alunno nel grado precedente.



Cm.8/03 I suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, assistenti alla comunicazione, docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con la scuola).



AZIONI LIVELLO SCUOLA

**Piano offerta
formativa**



**contenente impegno
programmatico
inclusione**

strumento di programma

- obiettivi chiari e perseguibili
- monitoraggi reali e calendarizzati



AZIONI LIVELLO SCUOLA

**Valutazione grado
inclusività**

**Rilevazione per
scuole**

strumento di programma

- obiettivi chiari e perseguibili
- monitoraggi reali e calendarizzati
- indice input / output (quali input, quali output)
 - associabilità ad un premio
 - resistenze scuole a valutazione



AZIONI LIVELLO TERRITORIALE

**Centri territoriali
supporto**




- **modello cagliari**
pianificazione e coordinamento
monitoraggio
- **modello sassari**
 - operatori del cts = componenti glhp
 - rilevazioni periodica delle esigenze territorio



AZIONI LIVELLO TERRITORIALE

Art.15 L.104/92 “...i glip si occupano anche di integrazione di soggetti in difficoltà di apprendimento...”





AZIONI LIVELLO TERRITORIALE

**Centri territoriali
inclusione**



- **definizione**

- reti territoriali scuole per l'inclusione
- candidatura all'Usr competente

- **da verificare**

- efficacia
- funzionamento



PORTALE



AREE

- Informazioni
- Forum

UTILITA'

- Link
- Mappe

